

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA**

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Rosaria Carlà	Presidente
dott.ssa Flavia Strazzanti	Giudice
dott.ssa Stefania Sgroi	Giudice rel. estens.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato il 16.11.2022 da [REDACTED]
[REDACTED] n.q. di debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Condorelli Giuseppe, con cui si propone in via principale una domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato ex artt. 67 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI), e in via subordinata una domanda di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI), e con cui si formula altresì una istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al presente Tribunale iscritta al n. 42/2018 R.G.es.imm.;

rilevato in atti che la domanda principale di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, con correlata istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al presente Tribunale iscritta al n. 42/2018 R.G.es.imm., ex artt. 67 ss. CCI, di competenza del Tribunale in composizione monocratica ex art. 67, comma 6, CCI, è stata rigettata ex art. 70, comma 10, CCI, previo accertamento dell'inammissibilità ex art. 70, comma 1, CCI, con decreto del 20.12.2022;

ritenuto pertanto di provvedere sulla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. CCI, previo rinvio dell'art. 70, comma 10, CCI, che come tale è di competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 270 CCI, e sulla correlata istanza di

sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al presente Tribunale iscritta al n. 42/2018 R.G.es.imm.;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCI, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., di recente ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.);

ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare allo stato pendente nei confronti del debitore odierno ricorrente, iscritta al n. 42/2018 R.G.es.imm. presso il presente Tribunale, in quanto il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, bensì discende *ope legis* dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCI, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCI, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.);

ritenuta la fondatezza della domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata di cui all'art. 270, comma 1, CCI, sulla base delle risultanze che seguono:

- il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCI, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCI, in quanto il debitore è titolare di un'impresa individuale di officina meccanica (p.i. 01319130850) avente la sede legale nel suo circondario, come da visura camerale in atti;
- non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore;
- il debitore ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCI, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Condorelli Giuseppe, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCI, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCI attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCI, da cui risulta lo stato di "sovraindebitamento", inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCI, come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*, richiesto ai fini dell'apertura

della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCI, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCI, in quanto:

- sotto il profilo soggettivo dello stato di sovraindebitamento come sopra definito dal codice, si tratta del titolare di una “impresa (individuale) minore”, a sua volta definita dall'art. 2, comma 1, lett. d), del codice come *“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”*, tenuto conto che negli ultimi tre esercizi anteriori al deposito del ricorso, in mancanza di bilanci depositati presso la camera di commercio, trattandosi di un imprenditore individuale, il ricorrente presenta in atti un “attivo patrimoniale” costituito da euro 157.000,00 circa di beni immobili, come stimati in atti dal gestore della crisi, da nessun bene mobile registrato risultante dalla visura PRA in atti, e da euro 6.000,00 circa, come da modello unico dei redditi presentato nel 2019 e nel 2020 ovvero da euro 10.000,00 circa, come da modello unico dei redditi presentato nel 2021, nonché “ricavi” pari euro 6.000,00 circa, come da modello unico dei redditi presentato nel 2019 e nel 2020 ovvero pari a euro 10.000,00 circa, come da modello unico dei redditi presentato nel 2021, e “debiti” pari a euro 289.000,00 circa, come accertati in atti dal gestore della crisi, con conseguente mancato superamento congiunto delle suddette soglie;

- sotto il profilo oggettivo dello stato di sovraindebitamento come sopra definito dal codice, sussiste lo stato di “insolvenza”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCI, come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*, come comprovato dalla procedura esecutiva immobiliare pendente nei suoi confronti, iscritta al n. 42/2018 R.G.es.imm. presso il presente Tribunale;

ritenuto inoltre di rigettare l'istanza con cui il debitore chiede consentirsi l'utilizzo dell'immobile adibito a propria abitazione principale, sino alla vendita di tale bene nella presente procedura liquidatoria, in quanto l'immobile indicato nel ricorso e nella relazione dell'O.C.C. come residenza del ricorrente, sito a Gela in via Calabria n. 55, non è incluso tra quelli di cui il ricorrente risulta agli atti essere proprietario, come tali oggetto della presente procedura liquidatoria (v. visura catastale in atti);

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCI;

dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato [REDACTED]

[REDACTED] n.q. di titolare di impresa individuale minore [REDACTED]

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina liquidatore il dott. Alessandro Cannizzaro, così confermando l'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCI;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCI;

ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ordina che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.01.2023.

IL GIUDICE REL. ESTENS.

dott.ssa Stefania Sgroi

IL PRESIDENTE

dott.ssa Maria Rosaria Carlà